



Baldini Ballerini Sanesi
professionisti associati

Filippo BALDINI
Stefano BALLERINI
Irene SANESI
Paolo G. SANESI

Dottore Commercialista - Revisore Legale
Dottore Commercialista - Revisore Legale
Dottore Commercialista - Revisore Legale
Dottore Commercialista - Revisore Legale

Matteo BENASSAI
Adeline COLLE'

Dottore in Economia
Dottore in Economia

Studio con sistema di
gestione qualità certificato



Via del Carmine 11 – 59100 PRATO
Tel +39 0574 621208 r.a. – Fax +39 0574 624455

22-24 Ely Place – EC 1N 6TE – LONDON

Circolare n° 12/2013

Prato, lì 17 Ottobre 2013

SPESOMETRO

Di seguito saranno descritte le novità sulla dichiarazione dello “SPESOMETRO”, ricordando ad ogni singolo cliente, che detiene la contabilità presso la propria azienda, di contattare le proprie società di software per la preparazione del file da inviare all’Agenzia delle Entrate, anche tramite lo studio (DA FAR PERVENIRE ENTRO E NON OLTRE IL GIORNO 5 NOVEMBRE P.V.).

PREMESSA

L’art. 21 del DL 31.5.2010 n. 78 (conv. L. 30.7.2010 n. 122) ha introdotto l’obbligo, per i soggetti passivi IVA, di comunicare in via telematica all’Agenzia delle Entrate le operazioni, rilevanti ai fini dell’imposta, rese e ricevute, di importo almeno pari a 3.000,00 euro (c.d. “spesometro”).

A decorrere **dall’1.1.2012**, tale norma è stata modificata dall’art. 2 co. 6 del DL 2.3.2012 n. 16 (conv. L. 26.4.2012 n. 44) prevedendo che l’adempimento in esame, ove riferito alle operazioni per le quali è previsto l’obbligo di emissione della **fattura**, è assolto con la trasmissione, per ciascun cliente e fornitore, di **tutte** le operazioni attive e passive effettuate, a prescindere quindi dal loro importo. Per le operazioni **non** soggette all’**obbligo** di emissione della **fattura**, è stato invece confermato che la comunicazione ha per oggetto le operazioni di importo non inferiore a **3.600,00 euro**, al lordo dell’IVA.

Il provv. Agenzia delle Entrate 2.8.2013 n. 94908:

- ha stabilito che, con il medesimo modello, vanno **comunicate anche**:
 - le **operazioni** effettuate da parte dei soggetti passivi IVA, a decorrere dall’1.10.2013, nei confronti di operatori economici aventi sede, residenza o domicilio negli Stati o territori considerati “paradisi fiscali” (c.d. **Paesi “black list”**), ai sensi dell’art. 1 del DL 25.3.2010 n. 40 (conv. L. 22.5.2010 n. 73);
 - gli **acquisti** effettuati presso operatori economici di **San Marino**, a decorrere dalle operazioni annotate dall’1.10.2013;
 - le **operazioni in contanti legate al turismo**, effettuate nei confronti di cittadini stranieri non residenti, da parte dei commercianti al minuto (e soggetti equiparati) e delle agenzie di viaggio, di importo pari o superiore a 1.000,00 euro, ai sensi dell’art. 3 co. 2-*bis* del DL 2.3.2012 n. 16 (conv. L. 26.4.2012 n. 44);

2 SOGGETTI OBBLIGATI ALLA COMUNICAZIONE

La comunicazione di cui all'art. 21 del DL 78/2010 (c.d. "spesometro") riguarda tutti i **soggetti passivi IVA** che effettuano operazioni rilevanti ai fini IVA.

In considerazione dell'applicazione generalizzata dell'obbligo di comunicazione delle operazioni rilevanti ai fini IVA per tutti i soggetti passivi d'imposta, l'adempimento è previsto anche per:

- i soggetti in **contabilità semplificata** (di cui agli artt. 18 e 19 del DPR 600/73);
- gli **enti non commerciali**, limitatamente alle operazioni effettuate nell'esercizio di attività commerciali o agricole, ai sensi dell'art. 4 del DPR 633/72;
- i **soggetti non residenti** con stabile organizzazione in Italia o ivi identificati direttamente o per mezzo di un rappresentante fiscale;
- i **curatori fallimentari** e commissari liquidatori, per conto della società fallita o in liquidazione coatta amministrativa;
- i soggetti che hanno optato per la **dispensa** dagli adempimenti per le operazioni esenti, ai sensi dell'art. 36-bis del DPR 633/72;
- i soggetti che applicano il regime fiscale agevolato per le nuove iniziative produttive, di cui all'art. 13 della L. 388/2000 (c.d. "forfettini");
- i soggetti che adottano il **regime contabile** agevolato c.d. per gli "ex minimi", di cui all'art. 27 co. 3-5 del DL 98/2011 (conv. L. 111/2011) e al provv. Agenzia delle Entrate 22.12.2011 n. 185825.

Acquisti "promiscui"

Per gli acquisti "promiscui" degli **enti non commerciali**, cioè destinati sia all'attività istituzionale, sia a quella commerciale (o agricola), la registrazione della fattura dovrebbe comportare l'obbligo di comunicazione dell'operazione per l'intero importo.

2.1 SOGGETTI ESCLUSI

Sono esclusi dall'obbligo di comunicazione delle operazioni rilevanti ai fini IVA:

- i c.d. "**nuovi contribuenti minimi**" (di cui all'art. 1 co. 96 - 117 della L. 244/2007 e all'art. 27 co. 1 - 2 del DL 98/2011);
- lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni e gli altri **organismi di diritto pubblico**, limitatamente alle operazioni effettuate nell'ambito dell'attività istituzionale.

3 OGGETTO DELLA COMUNICAZIONE

Sono oggetto della comunicazione i corrispettivi relativi alle:

- **cessioni** di beni e **prestazioni** di servizi rese e ricevute per le quali sussiste l'obbligo di emissione della **fattura**, indipendentemente dall'importo unitario dell'operazione;
- **cessioni** di beni e **prestazioni** di servizi rese e ricevute per le quali **non** sussiste l'**obbligo** di emissione della **fattura**, qualora l'importo unitario dell'operazione sia pari o superiore a **3.600,00 euro**, al lordo dell'IVA;
- operazioni in **contanti** legate al turismo:
 - effettuate dai soggetti di cui agli artt. 22 (commercianti al minuto e soggetti equiparati) e 74-ter (agenzie di viaggio) del DPR 633/72;
 - nei confronti delle **persone fisiche di cittadinanza diversa** da quella italiana e, comunque, diversa da quella di uno dei Paesi dell'Unione europea, ovvero dei Paesi dello Spazio economico europeo, che abbiano **residenza fuori** dal territorio dello Stato italiano;
 - di importo pari o superiore a **1.000,00 euro**.

Operazioni senza obbligo di emissione della fattura

Riguardo alle operazioni senza obbligo di emissione della fattura, il provv. Agenzia delle Entrate 2.8.2013 n. 94908 ha stabilito che:

- il limite di 3.600,00 euro, al lordo dell'IVA, **non opera** nel caso in cui sia stata **emessa la fattura**:
 - su base volontaria;
 - ovvero, a seguito di richiesta del cliente;

- per le **operazioni attive** relative agli **anni 2012 e 2013**, per le quali sia **emessa** la fattura, la soglia di 3.600,00 euro, al lordo dell'IVA, opera anche per le operazioni documentate da fattura da parte:
 - dei commercianti al minuto e soggetti equiparati (art. 22 del DPR 633/72);
 - delle agenzie di viaggio (art. 74-ter del DPR 633/72).

4 OPERAZIONI ESCLUSE DALLA COMUNICAZIONE

Oltre alle operazioni irrilevanti ai fini IVA perché carenti di uno o più presupposti impositivi, sono **escluse** dall'obbligo di comunicazione:

- le **importazioni**;
- le **esportazioni "dirette"** di cui all'art. 8 co. 1 lett. a) e b) del DPR 633/72, comprese le cessioni interne delle esportazioni in triangolazione. Come, invece, chiarito dalla circ. Agenzia delle Entrate 30.5.2011 n. 24 (§ 3.4), l'obbligo di comunicazione è previsto per le cessioni interne delle triangolazioni comunitarie, non imponibili IVA ai sensi dell'art. 58 del DL 331/93 (conv. L. 427/93);
- le **operazioni intracomunitarie**, in quanto oggetto di dichiarazione ai fini INTRASTAT;
- le operazioni oggetto di comunicazione obbligatoria all'Anagrafe tributaria, ai sensi dell'art. 7 del DPR 605/73 o di altre disposizioni (es. contratti di assicurazione, contratti di somministrazione di energia elettrica, acqua e gas, contratti di mutuo, atti di compravendita di immobili).

4.1 OPERAZIONI CON PAESI "BLACK LIST"

Rispetto al previgente obbligo di comunicazione, non sono più contemplate, tra le esclusioni oggettive, le operazioni, attive e passive, poste in essere con Stati o territori a fiscalità privilegiata (c.d. **Paesi "black list"**). Tali operazioni, infatti, se **effettuate** a decorrere **dall'1.10.2013**, devono essere comunicate utilizzando obbligatoriamente il **nuovo modello**, approvato con il provv. Agenzia delle Entrate 2.8.2013 n. 94908.

4.1.1 Applicazione delle esclusioni oggettive anche alla comunicazione delle operazioni con Paesi "black list"

Il provv. Agenzia delle Entrate 2.8.2013 n. 94908 ha disposto l'abrogazione dei provv. Agenzia delle Entrate 28.5.2010 e 5.7.2010, che disciplinavano, tra l'altro, i dati da comunicare per le operazioni con Paesi "black list".

4.1.2 Operazioni di importo non superiore a 500,00 euro

Dovrebbe restare confermata, anche per le operazioni effettuate dall'1.10.2013, l'esclusione dall'obbligo di comunicazione relativa alle operazioni di importo pari o inferiore a 500,00 euro.

4.2 OPERAZIONI PAGATE CON CARTE DI CREDITO O DI DEBITO

Sono **escluse** dall'obbligo di comunicazione le operazioni effettuate:

- nei confronti di contribuenti **non soggetti passivi IVA**;
- di importo pari o superiore a **3.600,00 euro**, **non** documentate da **fattura**;
- qualora il pagamento del corrispettivo sia avvenuto mediante **carte** di credito, di debito o prepagate, emesse da operatori finanziari soggetti all'obbligo di comunicazione di cui all'art. 7 co. 6 del DPR 605/73.

5 UTILIZZO DEL NUOVO MODELLO DI COMUNICAZIONE

Il **nuovo modello** approvato con il provv. Agenzia delle Entrate 2.8.2013 n. 94908:

- **deve** essere utilizzato per:
 - la comunicazione delle operazioni rilevanti ai fini IVA ("spesometro");
 - la comunicazione da parte dei commercianti al minuto e soggetti equiparati (di cui all'art. 22 del DPR 633/72) e delle agenzie di viaggio (di cui all'art. 74-ter del DPR 633/72), presso i quali sono effettuati, in denaro contante, gli acquisti di beni e dai quali sono rese le prestazioni di servizi legate al turismo, nei confronti di soggetti stranieri non residenti, di importo almeno pari a 1.000,00 euro;

- la comunicazione delle operazioni effettuate nei confronti di operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei Paesi “*black list*”;
- la comunicazione relativa alle operazioni di acquisto da operatori economici di San Marino;

Decorrenza

Il nuovo modello:

- **deve** essere utilizzato per:
 - la comunicazione delle operazioni rilevanti ai fini IVA (“spesometro”), relative agli **anni 2012 e successivi**;
 - la comunicazione delle operazioni in contanti legate al turismo effettuate **dal 29.4.2012** (data di entrata in vigore della L. 44/2012, di conversione del DL 16/2012);
 - la comunicazione delle operazioni nei confronti di operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei Paesi “*black list*”, **effettuate dall’1.10.2013**;
 - la comunicazione delle operazioni di acquisto presso operatori economici di San Marino, **annotate dall’1.10.2013**;

6 MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE COMUNICAZIONI

Le comunicazioni in esame devono essere effettuate per via **telematica**:

- **direttamente**, tramite il servizio telematico Entratel o Fisconline, in relazione ai requisiti posseduti per la trasmissione telematica delle dichiarazioni;
- oppure tramite gli **intermediari abilitati** (es. dottori commercialisti, esperti contabili, consulenti del lavoro, società del gruppo, ecc.).

La comunicazione telematica deve essere conforme alle **specifiche tecniche** approvate dall’Agenzia delle Entrate, utilizzando i prodotti *software* di controllo resi disponibili gratuitamente dalla stessa Agenzia.

6.1 TRASMISSIONE TELEMATICA MEDIANTE INTERMEDIARI ABILITATI

Gli intermediari abilitati sono **obbligati** a trasmettere all’Agenzia delle Entrate, in via telematica, avvalendosi del servizio telematico Entratel:

- le comunicazioni predisposte per conto del soggetto passivo;
- le comunicazioni predisposte dal soggetto passivo per le quali hanno assunto l’impegno della trasmissione telematica.

7 TERMINI DI INVIO DELLE COMUNICAZIONI

Le comunicazioni telematiche relative allo “spesometro” riguardanti l’**anno 2012** devono essere effettuate entro:

- il **12.11.2013**, da parte dei **soggetti** che effettuano la liquidazione **IVA mensile**;
- il **21.11.2013**, da parte degli **altri soggetti**.

Le comunicazioni relative agli **anni 2013 e successivi** devono essere effettuate entro:

- il **10 aprile** dell’anno successivo a quello di riferimento, da parte dei **soggetti** che effettuano la liquidazione **IVA mensile**;
- il **20 aprile** dell’anno successivo a quello di riferimento, da parte degli **altri soggetti**.

7.1 TERMINI PER LA COMUNICAZIONE DELLE OPERAZIONI EFFETTUATE CON SOGGETTI UBICATI IN “PARADISI FISCALI”

Le comunicazioni relative alle operazioni effettuate nei confronti di operatori economici aventi sede, residenza o domicilio negli Stati o territori considerati “paradisi fiscali” (Paesi “*black list*”) devono essere effettuate secondo quanto già stabilito dagli artt. 2 e 3 del DM 30.3.2010, quindi:

- **mensilmente o trimestralmente** (se l’ammontare totale trimestrale di ciascuna categoria di operazioni non supera la soglia di 50.000,00 euro);
- entro la **fine del mese successivo** al periodo (**mese o trimestre** solare) di riferimento;

- salvo il passaggio dalla periodicità trimestrale a quella mensile, in caso di superamento della suddetta soglia di 50.000,00 euro.

7.2 TERMINI PER LA COMUNICAZIONE DELLE OPERAZIONI DI ACQUISTO DA OPERATORI ECONOMICI DI SAN MARINO

La comunicazione relativa alle operazioni di acquisto da operatori economici di San Marino deve invece essere effettuata entro l'**ultimo giorno** del **mese successivo** a quello di annotazione.

Lo Studio, rimanendo a disposizione per ogni ulteriore chiarimento, Vi invia i più cordiali saluti.

Baldini Ballerini Sanesi – Professionisti Associati